

**CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI
(CONVENZIONE DELLE ALPI)**

**REGOLAMENTO
PER IL COMITATO PERMANENTE
DELLA CONFERENZA DELLE PARTI CONTRAENTI
(CONFERENZA DELLE ALPI)**

I. CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

1. Il presente Regolamento è applicato in tutte le sessioni del Comitato permanente della Conferenza delle Alpi.
2. Le disposizioni del presente Regolamento valgono a supplemento delle disposizioni del Regolamento della Conferenza delle Alpi, che riguardano il Comitato permanente. Per i quesiti di interpretazione prevale il Regolamento della Conferenza delle Alpi.

II. CONVOCAZIONE DELLE SESSIONI

Articolo 2

1. Una sessione ha luogo ogni qualvolta essa sia necessaria e almeno una volta all'anno.
2. Luogo, data e durata di ogni sessione sono stabiliti dalla Presidenza, consultate le Parti contraenti.
3. Una sessione ha luogo, inoltre, ogni qualvolta sia proposta per iscritto alla Presidenza da almeno due terzi delle Parti contraenti.
4. La Presidenza comunica alle Parti contraenti e agli Osservatori data, luogo e durata della sessione almeno sei settimane prima del suo inizio e al più tardi immediatamente dopo la decisione della sua convocazione.

III. OSSERVATORI E ALTRI PARTECIPANTI

Articolo 3

1. Una Comunità transfrontaliera di enti territoriali delle Alpi può essere ammessa in qualità di osservatore se gli enti costituenti non sono già rappresentati in seno al Comitato permanente.

2. Il Comitato permanente può proporre alla Conferenza delle Alpi l'ammissione, in qualità di osservatori, di organizzazioni non governative internazionali e può permetterne la partecipazione alle sessioni del Comitato permanente e dei gruppi di lavoro fino alla prossima riunione della Conferenza delle Alpi, conformemente all'articolo 14 del presente Regolamento, a condizioni che esse:

- a) in base ai loro statuti, perseguano gli obiettivi della Convenzione delle Alpi e contribuiscano in modo sostanziale ai lavori della Conferenza delle Alpi e del Comitato permanente;
- b) siano attive in tutto lo spazio alpino;
- c) abbiano la loro sede nello spazio alpino e dispongano di una struttura organizzativa permanente con un consiglio, un segretariato e degli statuti; nonché
- d) adempiano a un'esigenza (un campo d'attività) che non sia già sufficientemente rappresentata (-o) dalle altre organizzazioni aventi statuto d'osservatore.

3. In tal modo si tiene conto di una rappresentanza equilibrata dei diversi interessi.

4. Gli osservatori giusta il capoverso 2 del presente articolo possono essere dispensati totalmente o parzialmente dalla partecipazione a determinate sessioni.

Articolo 4

Il Comitato permanente decide nel singolo caso sulla partecipazione di organizzazioni non governative alle sue sessioni (altri partecipanti).

Articolo 5

1. Al fine di creare una rete e di favorire la trasparenza, la Presidenza del Comitato permanente tiene un elenco nel quale sono enumerate tutte le organizzazioni governative e non governative interessate che non godono dello statuto d'osservatore.

2. Le organizzazioni interessate giusta il capoverso 1 vengono adeguatamente informate sulle attività della Conferenza delle Alpi e del Comitato permanente.

Articolo 6

Ai sensi dell'articolo 8, comma 4 della Convenzione delle Alpi, il Comitato permanente può invitare organizzazioni governative e non governative a consultazioni specifiche, anche nell'ambito dei Gruppi di lavoro, di cui all'articolo 14 del presente Regolamento.

IV. ORDINE DEL GIORNO

Articolo 7

La bozza dell'ordine del giorno di ogni sessione reca di norma:

1. Approvazione dell'ordine del giorno.
2. Approvazione del testo integrato del processo verbale delle deliberazioni della precedente sessione, ai sensi dell'articolo 20, comma 2 del presente Regolamento.
3. Ammissione di organizzazioni governative e non governative.
4. I punti dell'ordine del giorno, la cui trattazione è stata deliberata dalla Conferenza delle Alpi.
5. I punti dell'ordine del giorno, la cui trattazione è stata deliberata nella sessione precedente del Comitato permanente.
6. I punti dell'ordine del giorno di cui all'articolo 11 del presente Regolamento.
7. Ogni punto dell'ordine del giorno, proposto da una Parte contraente alla Presidenza e accolto da questa ancora prima della trasmissione della bozza dell'ordine del giorno.
8. Varie.
9. Approvazione del processo verbale delle deliberazioni ai sensi dell'articolo 20, comma 1 del presente Regolamento.

Articolo 8

Per ogni sessione e almeno sei settimane prima dell'inizio del suo inizio, la Presidenza trasmette alle Parti contraenti e agli Osservatori, nonché ai Capi dei Gruppi di lavoro esistenti, di cui all'articolo 14 del presente Regolamento, la bozza dell'ordine del giorno, possibilmente insieme ai relativi documenti.

Articolo 9

Prima dell'inizio della sessione, la Presidenza inserisce nell'ordine del giorno ogni ulteriore punto che sia stato inoltrato da una Parte contraente in seguito alla trasmissione della bozza dell'ordine del giorno.

Articolo 10

Il Comitato permanente approva l'ordine del giorno.

Articolo 11

Qualora il Comitato permanente non deliberi diversamente, ogni punto dell'ordine del giorno di una sessione, che non sia stato possibile esaurire nel corso della stessa sessione, è posto all'ordine del giorno della sessione successiva.

V. COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI

Articolo 12

1. Le Parti contraenti e gli Osservatori sono rappresentati da delegazioni.
2. Le Parti contraenti e gli Osservatori notificano alla Presidenza i Capi delle loro delegazioni. I Capi delle delegazioni notificano alla Presidenza la composizione delle loro delegazioni presso il Comitato permanente e presso i Gruppi di lavoro, di cui all'articolo 14 del presente Regolamento, nonché ogni successiva modifica di tale composizione.

VI. PRESIDENZA

Articolo 13

1. Il Presidente partecipa alle sessioni del Comitato permanente esclusivamente in tale funzione e nello stesso periodo non esercita i diritti di un delegato di una Parte contraente, i quali vengono eventualmente assunti da un altro delegato della rispettiva Parte contraente.
2. In caso di assenza o di impedimento temporanei del Presidente, questo nomina un suo sostituto. Durante le sue funzioni di Presidente, il sostituto non può esercitare i diritti di delegato di una Parte contraente.

VII. GRUPPI DI LAVORO E GRUPPI DI LAVORO AD HOC DEL COMITATO PERMANENTE

Articolo 14

1. Per l'attuazione della Convenzione delle Alpi, nonché per la preparazione di deliberazioni della Conferenza delle Alpi e del Comitato permanente, questo insedia Gruppi di lavoro e coordina la loro attività, in conformità con l'articolo 6, lettera e) e con l'articolo 8, comma 6, lettera e) della Convenzione delle Alpi.
2. Per i Gruppi di lavoro vale, per analogia, il presente Regolamento, qualora il Comitato permanente non deliberi un regolamento specifico per un determinato Gruppo di lavoro.
3. Alla Parte contraente incaricata della conduzione di un Gruppo di lavoro spettano, per analogia, i compiti della Presidenza, previsti dall'articolo 14 del Regolamento della Conferenza delle Alpi.
4. Il Comitato permanente conferisce la conduzione di un Gruppo di lavoro ad una Parte contraente. Questa nomina il Capo del Gruppo di lavoro e lo notifica alle Parti contraenti e agli Osservatori.
5. Quando è ritenuto opportuno, i Capi dei Gruppi di lavoro esistenti sono invitati a consultazioni alle sessioni del Comitato permanente.

Articolo 15

Il Comitato permanente, qualora lo ritenga necessario, può insediare Gruppi di lavoro ad hoc, affidando ad essi compiti specifici.

VIII. CONDUZIONE DELLE SESSIONI

Articolo 16

Le Parti contraenti hanno il diritto di presentare in qualsiasi momento nel corso del dibattito una mozione d'ordine, che viene trattata immediatamente. Nel caso di più mozioni d'ordine, viene trattata con priorità quella più divergente dall'ordine originariamente previsto. Su ogni mozione d'ordine presentata, una Parte contraente può intervenire a favore e un'altra contro; dopo di che si procede direttamente al voto. Se da parte del Presidente non è possibile constatare un consenso, la proposta alla base della mozione d'ordine diventa efficace quando è approvata da almeno due terzi delle Parti contraenti che partecipano al voto.

IX. VOTAZIONI

Articolo 17

Per le votazioni in sede di deliberazione del Comitato permanente, ai sensi degli articoli 6 e 7 della Convenzione delle Alpi, nonché in sede di deliberazione su mozioni d'ordine, ai sensi dell'articolo 16 del presente Regolamento, occorre la presenza di almeno due terzi delle Parti contraenti.

Articolo 18

1. Le votazioni avvengono con alzata di mano.
2. Su proposta di una Parte contraente, la votazione avviene con voto segreto.
3. L'astensione dal voto non fa mancare il consenso previsto dall'articolo 7 della Convenzione delle Alpi.
4. Le votazioni su mozioni d'ordine, di cui all'articolo 16 del presente Regolamento, avvengono sempre con alzata di mano.

X. LINGUE

Articolo 19

1. Le lingue ufficiali della Conferenza delle Alpi sono anche le lingue ufficiali del Comitato permanente, dei Gruppi di lavoro, di cui all'articolo 14, e dei Gruppi di lavoro ad hoc, di cui all'articolo 15 del presente Regolamento.
2. Dichiarazioni rese in una delle lingue ufficiali vengono tradotte nelle altre lingue ufficiali.
3. I documenti ufficiali del Comitato permanente vengono redatti in una delle lingue ufficiali e tradotti in tutte le altre lingue ufficiali.

XI. PROCESSI VERBALI DEL COMITATO PERMANENTE

Articolo 20

1. Al termine di ogni sessione del Comitato permanente, questo approva un processo verbale che riporta il testo delle deliberazioni assunte nella stessa sessione (processo verbale delle deliberazioni).
2. Entro un mese, il Presidente trasmette alle Parti contraenti e agli Osservatori, nonché ai Capi dei Gruppi di lavoro esistenti, di cui all'articolo 14 del presente Regolamento, lo stesso processo verbale delle deliberazioni, integrato in particolare dei seguenti elementi:
 - elenco dei partecipanti
 - fonti delle proposte presentate
 - procedure di voto
 - dichiarazioni di voto
 - altre dichiarazioni in forma abbreviata su richiesta delle Parti contraenti e degli Osservatori.
3. Il processo verbale delle deliberazioni, integrato come dal comma 2 del presente articolo, viene approvato dal Comitato permanente nella sua sessione successiva.

XII. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Articolo 21

Il Comitato permanente può modificare il presente Regolamento in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3 e 7 della Convenzione delle Alpi.